



COMITATO ECOLABEL ED ECOAUDIT
SEZIONE ECOLABEL ITALIA

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITA'
ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE) E PER LA
VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELLO STESSO

AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Rev.1 10 ottobre 2013

PREMESSO CHE

- il Regolamento CE 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), di seguito denominato "Regolamento comunitario Ecolabel", istituisce un sistema comunitario relativo alla concessione di un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria per promuovere prodotti con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita e per offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti;
- il Regolamento comunitario Ecolabel stabilisce all'art. 4, comma 1, che «<<Ogni Stato membro designa uno o più organismi, all'interno dei ministeri governativi o al di fuori di essi, responsabili per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento («l'organismo competente» o «gli organismi competenti») e si assicura che siano operativi. ...>>»;
- il Regolamento comunitario Ecolabel stabilisce all'art. 4, comma 3, che «<<Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi competenti soddisfino i requisiti fissati all'allegato V>> e, in particolare, all'Allegato V punti b) e c), che «<<Un organismo competente è in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità ad esso assegnati dal presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo competente medesimo o per conto e sotto la responsabilità di quest'ultimo. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato designato, l'organismo competente ha a sua disposizione:
...
b) *la descrizione delle procedure in base alle quali si è svolta la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguono tra i compiti svolti in qualità di organismo competente e qualsiasi altra attività;*
c) *le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.*
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente 2 agosto 1995, n.413 e s.m. e i. – Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, all'art. 1, comma 2, stabilisce che «<<Il Comitato è l'organismo competente previsto dall'art. 9 del regolamento n.880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo 1992 [n.d.r. oggi Regolamento CE 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009], concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, di seguito denominato come "Regolamento comunitario Ecolabel">>», attribuisce al Comitato anche la funzione di Organismo nazionale competente per Ecolabel (di seguito denominato "Comitato").

CONSIDERATO CHE

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente 2 agosto 1995, n.413 e s.m. e i., all'art. 4, stabilisce che il Comitato, avvalendosi del supporto tecnico dell'ANPA [n.d.r. oggi ISPRA], svolge tutti i compiti attribuiti all'organismo competente del Regolamento comunitario Ecolabel;
- il Regolamento comunitario Ecolabel, agli art. 9 e 10 (Allegati II e III), stabilisce le modalità di concessione del marchio Ecolabel UE, i termini e le condizioni d'uso e la sorveglianza del mercato e controllo dell'uso del marchio Ecolabel UE in conformità ai requisiti di valutazione pubblicati a norma dell'art.8;
- la Decisione della Commissione del 10 novembre 2000, pubblicata sulla GU della Comunità europea L.293 del 22 novembre 2000, fissando le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità, stabilisce che il richiedente il marchio deve versare la quota calcolata secondo le tabelle indicate dall'Organismo Competente Ecolabel, per far fronte alle spese sostenute, tra l'altro, per la registrazione del marchio;
- in conformità a quanto stabilito all'art. 5 del citato Decreto ministeriale <<L'attività di supporto tecnico dell'ANPA [n.d.r. oggi ISPRA], si svolge in particolare nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:
 - a) *istruttoria tecnico amministrativa delle domande di concessione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea;*
 - b) *predisposizione dei formulari per la compilazione delle domande di concessione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea;*
 - c) *istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di concessione di tale marchio ricevute, accolte e respinte;*
 - d) *predisposizione di nuovi gruppi di prodotti da sottoporre alla delibera del Comitato dell'Unione Europea per il Marchio di qualità Ecologica (CUEME), ex art. 7 del Regolamento comunitario Ecolabel;*
 - e) *informazione del pubblico e delle imprese sul regolamento attraverso appositi strumenti, anche eventualmente tramite collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri;*
 - f) *promozione di studi e ricerche necessari per l'attuazione del Regolamento comunitario Ecolabel*>>.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, nella seduta del 6 giugno 2013

ADOTTA

la presente procedura

“Procedura per la concessione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ECOLABEL UE e per la vigilanza sul corretto uso dello stesso ai sensi del regolamento CE 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio”

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITA' ECOLOGICA X DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE) AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009

1. Oggetto

La presente procedura definisce le modalità operative adottate dall'Organismo Nazionale Competente, rappresentato dalla Sezione Ecolabel Italia del Comitato Ecolabel - Ecoaudit (di seguito denominato "Comitato"), per la gestione del procedimento istruttorio finalizzato alla concessione, al rinnovo e all'estensione del marchio comunitario di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE).

2. Definizioni

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni:

Comitato:	Sezione Ecolabel Italia del Comitato Ecolabel – Ecoaudit, l'Organismo Nazionale Competente per la concessione del marchio comunitario Ecolabel UE
ISPRA:	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Marchio Ecolabel UE:	Marchio comunitario di qualità ecologica dell'Unione Europea
Concessione del marchio:	Procedimento volto a concedere la licenza di utilizzo del marchio Ecolabel UE per un prodotto o servizio, dopo averne verificato la rispondenza ai requisiti di cui al Regolamento comunitario Ecolabel
Gruppo di prodotti Ecolabel:	Insieme di prodotti a marchio Ecolabel destinati a scopi analoghi, simili nell'uso o con analoghe proprietà funzionali, simili in termini di percezione da parte del consumatore
Operatore:	Qualsiasi produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante
Origine:	Il luogo in cui un prodotto è fabbricato nella forma in cui è immesso nel mercato
Impatto ambientale:	Qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto durante il suo ciclo di vita
Prestazione ambientale:	I risultati della gestione, da parte del fabbricante, delle caratteristiche di un prodotto che hanno un impatto ambientale

Criteria:	Requisiti intesi a garantire che i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE funzionino correttamente secondo l'uso previsto
Valutazione di conformità:	Procedura volta a certificare la conformità di un prodotto ai criteri specificati per il marchio Ecolabel UE.

3. Riferimenti normativi

La normativa di riferimento per la concessione del marchio comunitario di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) è la seguente:

- Regolamento CE 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE);
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 2 agosto 1995, n.413 e s. m. e i..

4. Richiedente, prodotti e servizi

Può fare richiesta di concessione della licenza all'utilizzo del marchio Ecolabel UE qualsiasi operatore, di seguito denominato "richiedente", che ne faccia richiesta:

- produttore;
- fabbricante;
- importatore;
- fornitore di servizi;
- grossista o dettagliante.

La concessione del marchio si può richiedere per tutti i prodotti e servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario a titolo oneroso o gratuito, conformemente alle seguenti indicazioni:

- se il prodotto ha "origine" in un singolo Stato membro, la richiesta è presentata presso l'organismo competente di quello Stato membro;
- se il prodotto ha "origine" nella stessa forma in diversi Stati membri, la richiesta può essere presentata presso l'organismo competente di uno di tali Stati membri;
- se il prodotto ha "origine" al di fuori della Comunità, la richiesta è presentata presso l'organismo competente di uno degli Stati membri nei quali il prodotto sarà, o è stato, "impresso nel mercato".

5. Iter procedimento istruttorio

Il procedimento istruttorio per la concessione, il rinnovo o l'estensione della licenza d'uso del marchio Ecolabel UE si articola nelle seguenti fasi:

1. pre-registrazione (ECAT)
2. domanda di concessione, rinnovo o estensione
3. verifica dei requisiti del richiedente e completezza della domanda
4. istruttoria tecnico-amministrativa a cura di ISPRA:
 - a. analisi documentale
 - b. verifiche presso le aziende
 - c. non-conformità e sospensione temporale dell'istruttoria
 - d. decadimento della domanda
5. delibera del Comitato;
6. criteri per il marchio Ecolabel EU:
 - a. revisione dei criteri
 - b. proroga dei criteri
7. registrazione del contratto di concessione;
8. aggiornamento ECAT ed elenco ufficiale delle licenze concesse;
9. rinuncia al marchio.

5.1 Pre-registrazione (ECAT)

Il richiedente deve effettuare una pre-registrazione al Catalogo Ecolabel della Commissione europea (ECAT) per ogni singolo prodotto o servizio per cui intende richiedere la concessione, il rinnovo o l'estensione della licenza d'uso del marchio. Al Catalogo Ecolabel si accede collegandosi al seguente indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin.

5.2 Domanda di concessione, rinnovo o estensione

Contestualmente alla pre-registrazione all'ECAT, il richiedente deve inviare al Comitato formale richiesta di concessione (Allegato 1 e 1bis), rinnovo o estensione del marchio (Allegati 2, 2bis e 2ter), seguendo le indicazioni per le comunicazioni con il Comitato fornite nel paragrafo 9.

Per la compilazione del modulo di domanda, il richiedente deve seguire le indicazioni riportate nel Manuale Generale del Richiedente e nei Manuali Tecnici Ecolabel, consultabili sul sito ISPRA, www.isprambiente.gov.it. Al modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- bilancio d'esercizio o dichiarazione dei redditi;
- documento attestante il numero degli addetti in servizio presso l'azienda nell'anno solare antecedente alla domanda (ove richiesto);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa secondo le specifiche CE relativamente ai permessi edilizi e alla sicurezza (ove richiesto) (Allegato 3);
- copia di un documento d'identità del rappresentante legale in corso di validità;
- evidenza del pagamento dei diritti d'istruttoria;

- evidenza del pagamento del diritto d'uso del marchio Ecolabel UE (nel caso di rinnovo o estensione);
- lettera di indipendenza tra l'azienda e il laboratorio e viceversa (ove richiesto);
- eventuale copia delle certificazioni del Sistema di Gestione di Processo e/o Ambientale;
- formulario tecnico;
- altra documentazione eventualmente necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti e dei criteri richiesti;
- dichiarazioni e rapporti di prova (ove richiesto).

5.3 Verifica dei requisiti del richiedente e completezza della domanda

La Segreteria del Comitato, ricevuta la domanda di prima concessione, rinnovo o estensione del marchio, verifica i requisiti di ammissibilità del richiedente (anche in riferimento alla definizione di "Operatore" di cui al paragrafo 2), nonché la completezza della domanda rispetto al paragrafo 5.2.

In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra, il Comitato procede al rigetto della domanda a termini di legge.

5.4 Istruttoria tecnico-amministrativa a cura di ISPRA

Effettuate le verifiche di cui al paragrafo 5.3, il Comitato trasmette ad ISPRA tutta la documentazione per l'avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

Ricevuto dal Comitato il dossier relativo alla domanda, ISPRA nomina il Responsabile di Istruttoria (RdI) che, entro sessanta giorni lavorativi, effettua l'analisi documentale, la verifica ispettiva (nei soli casi previsti), l'apertura e chiusura delle eventuali Non Conformità riscontrate e la compilazione di una relazione tecnica che, al termine dell'istruttoria, è inviata al Comitato per il seguito di competenza.

La sospensione temporale dell'istruttoria per la risoluzione delle eventuali Non Conformità è attuabile nell'arco di tutto il procedimento per un massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunitario Ecolabel.

a. Analisi documentale

Il RdI analizza tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di prima concessione, rinnovo o estensione del marchio. Nel caso siano rilevate una o più Non Conformità nel corso dell'analisi documentale, il RdI informa immediatamente il richiedente delle necessarie integrazioni o azioni correttive da porre in essere e contestualmente sospende l'iter istruttorio, ossia interrompe il computo dei sessanta giorni lavorativi in cui ISPRA è tenuta a svolgere l'istruttoria.

b. Verifiche presso le aziende

Il richiedente o utilizzatore del marchio Ecolabel UE deve consentire ad ISPRA di svolgere le verifiche che si rendano necessarie.

Per quanto concerne i "Servizi di campeggio" e i "Servizi di ricettività turistica", come previsto dalle relative Decisioni Comunitarie, le verifiche presso le aziende sono sempre effettuate durante il procedimento istruttorio per la prima concessione o il rinnovo del marchio Ecolabel UE.

Le verifiche sono effettuate in tutti i casi previsti dalla “Sorveglianza del mercato” (vedi paragrafo 6), ma possono non essere effettuate presso quelle aziende che abbiano dato evidenza di aver implementato e certificato un Sistema di Gestione del Processo o Ambientale.

Nel caso delle verifiche svolte nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa a carico di ISPRA, il RdI concorda con l'azienda i tempi per l'esecuzione della verifica, che può essere condotta insieme ad un Team di Verifica (TdV) opportunamente individuato. Tali verifiche, nel caso di strutture ricettive o campeggi, devono essere effettuate nei periodi di apertura stagionale e comunque nei periodi di ordinaria operatività della stessa.

Le verifiche che ricadono, invece, nel Piano Annuale di Sorveglianza (sorveglianza ordinaria), quelle scaturite da segnalazioni e/o denunce da parte di terzi o quelle effettuate a campione (sorveglianza straordinaria) dietro esplicito mandato del Comitato, sono eseguite da ISPRA sempre senza preavviso, ai sensi dell'art.10 del Regolamento comunitario Ecolabel.

Al termine di una verifica viene sempre redatto un verbale in cui sono riportati gli esiti della stessa. Nel caso siano state riscontrate delle Non Conformità, nel verbale sono indicati i tempi e le modalità per la loro risoluzione, così come concordati da RdI e/o TdV e richiedente (o utilizzatore) del marchio nel corso della visita.

Il RdI in questo caso sospende l'iter istruttorio, interrompendo il computo dei sessanta giorni lavorativi, entro cui ISPRA è tenuta a svolgere l'istruttoria, fino a che il richiedente (o utilizzatore) del marchio non dia evidenza formale del superamento di tutte le Non Conformità riscontrate.

c. Non Conformità e sospensione temporale dell'istruttoria

Le Non Conformità rilevate da ISPRA nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa (in fase di analisi documentale o nel corso di una verifica presso il sito), o durante una verifica che rientri nella “Sorveglianza di mercato”, possono essere ricondotte ai seguenti motivi:

- non completezza o esaustività della documentazione presente;
- mancato rispetto di uno o più dei criteri fissati dalla Decisione della Commissione per il gruppo di prodotti o servizi in questione.

Nel caso delle Non Conformità rilevate durante l'istruttoria tecnico-amministrativa, il RdI gestisce il processo informando il richiedente delle necessarie integrazioni o azioni correttive da porre in essere, sospendendo contestualmente il computo dei sessanta giorni lavorativi in cui ISPRA è tenuta a svolgere l'istruttoria.

d. Decadenza della domanda

La domanda di prima concessione, rinnovo o estensione del marchio si intende decaduta se, trascorsi inutilmente sei mesi dalla notifica di una o più Non Conformità rilevate nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa, all'ISPRA non pervengano le integrazioni e/o le modifiche richieste. In tal caso, il RdI invia una relazione tecnica al Comitato per le sue determinazioni ai sensi del successivo paragrafo 5.5.

Nel caso specifico di decadenza di una domanda di rinnovo (o estensione) del marchio, alla delibera del Comitato seguono la risoluzione del contratto e l'immediata cancellazione del prodotto o servizio dall'ECAT e dall'elenco ufficiale delle licenze concesse (vedi paragrafo 5.8).

La decadenza della domanda di rinnovo, con le conseguenze di cui ai precedenti capoversi, non esime dall'obbligo di pagamento dei diritti annuali maturatisi fino alla data di decadenza.

5.5 Delibera del Comitato

Il Comitato, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della relazione tecnica predisposta da ISPRA a conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa, delibera la propria decisione.

In caso di determinazione favorevole, il Comitato delibera la "concessione del marchio" o il "rinnovo/estensione del marchio" autorizzando la sottoscrizione del relativo contratto e la registrazione delle relative licenze da parte della Segreteria del Comitato (vedi paragrafo 5.8).

In caso di determinazione sfavorevole, il Comitato si pronuncia negativamente nei riguardi dell'istanza.

Nel caso specifico in cui dall'istruttoria tecnico-amministrativa di domanda di rinnovo o di estensione del marchio emergano una o più delle seguenti situazioni:

- mancato rispetto dei criteri previsti per l'utilizzo del marchio;
- mancato pagamento dei diritti annuali previsti per l'uso del marchio;
- utilizzo improprio del marchio;

il Comitato delibera il rigetto dell'istanza e la "sospensione del marchio" ovvero la "risoluzione del contratto" e la conseguente "revoca della concessione", con conseguente cancellazione della stessa dall'ECAT e dall'elenco ufficiale (vedi paragrafo 5.8).

In nessun caso, a valle di una delibera di revoca del marchio si potrà avanzare richiesta di rimborso dei diritti annuali già versati.

Prima dell'adozione dei provvedimenti di diniego, rigetto, risoluzione del contratto, sospensione o revoca del Marchio di cui al presente paragrafo, il Comitato provvede alla comunicazione di cui all'art.10bis della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.. Nel caso che detti provvedimenti debbano essere adottati su proposta motivata di ISPRA che si basi su denunce di terzi o su iniziativa di ufficio, il Comitato comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della stessa legge 241/90 e s.m.i..

5.6 Criteri per il marchio Ecolabel EU

a. Revisione dei criteri

Il Regolamento comunitario per l'Ecolabel prevede la revisione dei criteri per il marchio. I nuovi criteri per un prodotto o un servizio e l'entrata in vigore degli stessi sono resi noti attraverso la pubblicazione di una specifica Decisione della Commissione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

A seguito di tale pubblicazione, che stabilisce tra l'altro la scadenza di validità dei criteri della precedente Decisione, l'utilizzatore del marchio interessato dalla revisione, così come indicato nel contratto d'uso, deve avviare la procedura di rinnovo della concessione.

Il Comitato procede d'ufficio con l'invio della relativa informativa a tutti gli utilizzatori del marchio Ecolabel EU i cui criteri sono stati oggetto di revisione, sollecitandone l'attivazione per la presentazione della domanda di rinnovo.

Tutti gli utilizzatori destinatari di tale comunicazione sono invitati ad avviare immediatamente la procedura di "rinnovo" della propria concessione all'uso del marchio, inoltrando regolare domanda al Comitato.

Le domande di rinnovo presentate a seguito di avvenuta revisione dei criteri, seguono lo stesso iter delle domande di prima concessione. In nessun caso, pertanto, si potranno modificare i tempi previsti per lo svolgimento di tutto il procedimento istruttorio o le modalità di esecuzione dello stesso.

b. Proroga dei criteri

Nel caso in cui i criteri specifici di un gruppo di prodotti o servizi siano prorogati senza modificazione e il Comitato non abbia inviato formale comunicazione di risoluzione del contratto almeno tre mesi prima della scadenza dei suddetti criteri o del contratto in corso di validità, e non siano in corso procedimenti di sospensione o revoca della concessione, il Comitato informa l'utilizzatore del marchio che il contratto è rinnovato automaticamente per il restante periodo di vigenza dei criteri medesimi.

5.7 Registrazione del contratto di concessione

In caso di delibera favorevole da parte del Comitato, il procedimento istruttorio relativo alla domanda di prima concessione o di rinnovo del marchio si può ritenere definitivamente concluso se:

- sono state versate le somme relative ai diritti annuali d'uso del marchio;
- è stato registrato il contratto di concessione sottoscritto dal richiedente.

Le informazioni relative al calcolo dei diritti annuali dovuti e le modalità per effettuare il versamento dei diritti d'uso per la registrazione del contratto sono parte integrante della presente procedura (Allegati 4a, 4b e 5). Le stesse sono consultabili anche sul sito ISPRA.

5.8 Aggiornamento ECAT ed elenco ufficiale delle licenze concesse

Al termine di ogni procedimento istruttorio conclusosi positivamente con una prima concessione o il rinnovo o l'estensione, dopo la delibera del Comitato, la Segreteria procede con la conferma della pre-registrazione effettuata sull'ECAT dal richiedente o utilizzatore nel momento in cui ha presentato domanda (vedi paragrafo 5.1).

Contestualmente ISPRA, attraverso il Responsabile del Registro (RdR), provvede ad aggiornare l'elenco ufficiale delle licenze concesse, denominato "Registro Ecolabel dei Prodotti e Servizi", consultabile al seguente indirizzo www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati per i prodotti e www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/servizi-certificati per i servizi.

Nel caso in cui il Comitato deliberi il diniego di una prima concessione o la revoca di una concessione in fase di rinnovo o estensione, la Segreteria del Comitato procede con l'immediata cancellazione della relativa licenza dall'ECAT e comunica al RdR ISPRA di cancellare la stessa dal registro nazionale tenuto dall'ISPRA ai sensi dell'art.5 del D.M. n.413/95.

5.9 Rinuncia al marchio

La rinuncia al marchio può avvenire, da parte dell'utilizzatore, durante l'istruttoria tecnico-amministrativa per il suo rinnovo (o la sua estensione) oppure in qualsiasi momento nel corso di validità del contratto. Tale rinuncia deve essere sempre formalizzata.

Nel primo caso, l'utilizzatore potrà inviare la comunicazione al RdI che redigerà l'apposita relazione per informare il Comitato. Nel secondo caso, l'utilizzatore dovrà informare il Comitato e, per conoscenza, l'ISPRA, seguendo le modalità di comunicazione con il Comitato di cui al paragrafo 9.

Alla rinuncia al marchio da parte dell'utilizzatore seguono, dopo che il Comitato ne ha preso formalmente atto, la risoluzione del contratto, la cancellazione della relativa licenza dall'ECAT e dall'elenco ufficiale (vedi paragrafo 5.8).

La rinuncia del marchio non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti annuali maturatisi fino alla data della rinuncia stessa.

6. Sorveglianza del mercato e controllo dell'uso del marchio

ISPRA, su mandato del Comitato, svolge attività di sorveglianza sui prodotti e i servizi a marchio Ecolabel UE. Tale attività si svolge sulla base di un programma che viene annualmente concordato con il Comitato e da questo formalmente approvato.

Il Piano Annuale di Sorveglianza (PAS) è sostanzialmente finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo della conformità ai criteri del marchio Ecolabel UE, anche con riferimento ai casi di uso improprio del marchio stesso.

L'attività di sorveglianza si esplica attraverso un processo di analisi documentale (includendo la verifica della pubblicità, del sito web e dell'etichetta Ecolabel UE utilizzata) e/o delle verifiche presso il sito dell'utilizzatore del marchio.

L'attività di sorveglianza può interessare qualsivoglia azienda utilizzatrice del marchio, in qualsiasi momento della validità della concessione a partire dalla data di delibera con cui essa è stata rilasciata.

Le risultanze dell'attività di sorveglianza svolta da ISPRA, con le eventuali Non Conformità riscontrate, sono sempre riportate in una relazione tecnica che viene trasmessa al Comitato per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

In via del tutto eccezionale, in caso di segnalazione o denuncia da parte di terzi (per le modalità di comunicazione con il Comitato vedi paragrafo 9), l'attività di sorveglianza su un prodotto o un servizio a marchio Ecolabel UE può essere richiesta dal Comitato ad ISPRA al di fuori del PAS. Anche in questo caso, le risultanze delle attività di sorveglianza sono trasmesse da ISPRA al Comitato per il seguito di competenza.

7. Spese a carico del richiedente

Il richiedente una prima concessione, il rinnovo o l'estensione del marchio Ecolabel dovrà sostenere delle spese così ripartite:

- spese d'istruttoria, da versare alla presentazione della domanda (vedi paragrafo 5.2);
- spese del diritto d'uso, da versare annualmente a partire dalla data di concessione del marchio (vedi paragrafo 5.7);
- spese per le eventuali verifiche ispettive (vedi paragrafo 5.4 b. e paragrafo 6).

Sono, inoltre, a carico del richiedente tutte le spese relative ai test di laboratorio necessari a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio previsti nelle Decisioni della Commissione (vedi paragrafo 5.2).

7.1 Spese di istruttoria

Le spese di istruttoria devono essere versate all'ISPRA secondo modalità consultabili su www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/che-cos2019e-l2019ecolabel-dellunione-europea/costi-e-modalita-di-pagamento.

Le spese di istruttoria sono riferite sempre al singolo prodotto o al servizio di cui si richiede la concessione, il rinnovo o l'estensione della licenza all'uso del marchio.

L'evidenza dell'avvenuto versamento può essere anticipata per posta elettronica alla Segreteria del Comitato, specificando i dati anagrafici (nome, codice fiscale, partita IVA) dell'azienda richiedente. La stessa documentazione dovrà essere allegata all'atto di presentazione della domanda in quanto il mancato pagamento delle spese di istruttoria è un elemento ostativo all'avvio del procedimento istruttorio e causa di rigetto della domanda (vedi paragrafo 5.3).

7.2 Diritti d'uso del marchio

Le spese per i diritti d'uso del marchio devono essere versate alle Tesorerie Provinciali dello Stato secondo gli importi e le modalità previste, consultabili al seguente indirizzo www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/files/ecolabel/PagamDirittiUsoDaSettembre2013.pdf (vedi Allegati 4a, 4b e 5).

L'utilizzatore è obbligato al pagamento dei diritti d'uso del marchio a partire dalla data in cui questo è stato concesso con atto di delibera del Comitato.

L'utilizzatore del marchio è sempre tenuto al pagamento dei diritti annuali anche in assenza di erogazione del servizio o in mancanza di produzione e vendita dei prodotti; casi questi in cui si pagano diritti d'uso nella misura della quota minima.

L'utilizzo del marchio, come espressamente indicato nel contratto di concessione, è subordinato al tempestivo pagamento di tutti i diritti ad esso relativi. Pertanto, l'evidenza dell'avvenuto versamento degli stessi deve essere subito inviata, alle varie scadenze annuali, per posta elettronica alla Segreteria del Comitato insieme al format dell'autodichiarazione debitamente compilato in quanto il mancato pagamento dei diritti d'uso del marchio è causa di risoluzione del contratto, revoca della concessione e cancellazione della licenza dall'ECAT e dal registro nazionale.

7.3 Spese per le verifiche di sorveglianza

Tutti i costi necessari a coprire le spese per lo svolgimento delle eventuali verifiche di sorveglianza, ordinaria o straordinaria, così come previsto dal Regolamento comunitario Ecolabel, sono a carico dell'utilizzatore del marchio.

Tali spese sono saldate a fronte di regolare fattura emessa da ISPRA.

8. Recupero crediti

In caso di mancato pagamento dei diritti d'uso annuali da parte del richiedente, anche dopo il sollecito da parte del Comitato, quest'ultimo provvede di conseguenza, sia con riferimento all'adozione di provvedimenti di diniego, risoluzione e revoca previsti dal contratto e dalla presente procedura, sia con riferimento alla trasmissione degli atti all'autorità competente per il recupero dei crediti erariali.

9. Modalità di comunicazione con il Comitato

Si fa presente che, ai fini della presente procedura, nessuna comunicazione potrà essere accolta dal Comitato qualora non pervenga attraverso le modalità previste dalla normativa vigente.

A tal proposito si ricorda che il Comitato ha sede presso l'ISPRA, pertanto, ai fini e nell'ambito della presente procedura, tutte le comunicazioni di carattere ufficiale inviate tramite i Servizi Postali tradizionali devono riportare il seguente indirizzo:

COMITATO ECOLABEL – ECOAUDIT

Sezione Ecolabel Italia
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 - ROMA

Per qualsiasi informazione di carattere generale, sia sulle attività del Comitato sia per eventuali chiarimenti relativamente a concessione, rinnovo o estensione del marchio, è possibile fare riferimento alla Segreteria del Comitato utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica:

comitato.ecolabel@isprambiente.it

10. Abuso del marchio

In materia di abuso del marchio, il Comitato si attiva sulle segnalazioni che provengono in merito sulla base della normativa vigente, nazionale ed europea.

11. Sanzioni

Il Comitato stabilisce le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento comunitario Ecolabel e adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione.

Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive sempre che non ricorrano i presupposti per i provvedimenti di risoluzione contrattuale e di sospensione o revoca del marchio previsti dal contratto e dalla presente procedura.

12. Disposizioni finali e transitorie

La presente procedura entra in vigore il 07 giugno 2013, previa pubblicazione sul sito di ISPRA. Il paragrafo 6 e il paragrafo 7.3 avranno piena applicazione a far data dall'approvazione del primo Piano di Attività di Sorveglianza (PAS) da parte del Comitato.

Roma, 10 ottobre 2013

ALLEGATI

I seguenti allegati sono parte integrante della presente procedura:

Allegato 1	Domanda di concessione per i prodotti
Allegato 1bis	Domanda di concessione per i servizi
Allegato 2	Domanda di estensione per prodotto modificato
Allegato 2 bis	Domanda di estensione per modifica del formato/codice del prodotto
Allegato 2 ter	Domanda di estensione per prodotto con diverso nome commerciale
Allegato 3	Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Allegato 4a	Format del volume d'affari per il calcolo dei diritti annuali servizi
Allegato 4b	Format del volume d'affari per il calcolo dei diritti annuali prodotti
Allegato 5	Modalità di pagamento dei diritti d'uso

I suddetti allegati sono scaricabili al link: <http://www.isprambiente.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/che-cos2019e-12019ecolabel-dellunione-europea/come-si-ottiene>

Possono essere scaricati, compilati on-line e salvati.